

# GLI ORGANI COLLEGIALI, I GENITORI E LA PARTECIPAZIONE

Bruno Lo Cicero per AGE Toscana  
bruno.locicero@hotmail.it

ottobre 2013

Il presente documento è una libera rielaborazione di alcune parti del libro di Sara Ruffo "Il Consiglio d'Istituto: cosa è, come (non) funziona», fruibile sul sito di Age Toscana ([www.agetoscana.it](http://www.agetoscana.it)).

### Link per scaricare il libro

(copiare tutto il testo delle due righe che seguono, ed incollare nel prompt del browser di navigazione web)

[http://www.agetoscana.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=439%3Auna-tesi-sul-consiglio-distituto&catid=66%3Ai-genitori-e-la-partecipazione&Itemid=80](http://www.agetoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Auna-tesi-sul-consiglio-distituto&catid=66%3Ai-genitori-e-la-partecipazione&Itemid=80)

Eventuali imprecisioni ed errori sono da attribuirsi alla riduzione del testo, ed in ogni caso è opportuna sempre la verifica puntuale del dettato di legge in argomento.

A livello d'istituto si trovano i seguenti Organi Collegiali:

- il **Consiglio di Interclasse**, formato da tutti i docenti e da una rappresentanza dei genitori (uno nella scuola dell'infanzia e primaria; quattro nella scuola media; nella scuola superiore sono presenti invece due genitori e due alunni);
- il **Collegio dei Docenti**, composto da tutto il personale insegnante e presieduto dal dirigente scolastico;
- il **Consiglio d'Istituto**, formato da quattordici rappresentanti nelle scuole con meno di cinquecento alunni, e da diciannove rappresentanti nelle scuole con più di cinquecento alunni;
- la **Giunta esecutiva**, formata da alcuni dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto, dal responsabile dei servizi di segreteria (il D.S.G.A.) e presieduta dal dirigente scolastico;
- L'**Assemblea dei Genitori** e (nelle scuole superiori) l'**Assemblea degli studenti**
- l'eventuale **Comitato dei Genitori** e il Comitato degli Studenti.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico (chiamato per lunga consuetudine preside, in particolare nelle scuole medie e superiori), è il ponte che collega la realtà scolastica con la realtà territoriale e familiare che interagisce con la scuola; egli viene definito come il “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali” (D.Lgs. n. 165/01 art. 25).

Il dirigente scolastico ha diverse competenze (Martinez, 1977):

- ha la rappresentanza dell'istituto
- presiede la Giunta Esecutiva
- emana i provvedimenti formali di esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto
- cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva
- impegna e ordina le spese deliberate dal consiglio o dalla giunta
- firma ordini di incasso o di pagamento
- effettua direttamente acquisti di materiali di consumo
- adotta i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

## Consiglio di interclasse e di classe

L'art. 9 del D.P.R. 416/74 definisce il Consiglio di interclasse e di classe per la scuola elementare e media e ne stabilisce la composizione e le competenze.

Il Consiglio di interclasse è composto dal Dirigente scolastico, dai maestri di classi parallele, o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, da un genitore per ogni singola classe.

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe della Scuola Media è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tutti i docenti della classe, da quattro genitori e da tre studenti lavoratori (se presenti).

Il Consiglio di classe della scuola secondaria superiore è composto dal Dirigente scolastico, che riveste anche la carica di Presidente, da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti.

I consigli suddetti si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, per: formulare proposte al collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica; sulle iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; esprimere parere sui libri di testo.

Il Consiglio di classe e di interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e finale degli alunni, per eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti ai soppressi Consigli di valutazione (art. 6 Legge 11/10/1997 n. 748), per verificare l'andamento didattico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte su designazione del Dirigente scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico.

I membri eletti durano in carica un anno.

Successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Delegati sono state emanate alcune circolari e la legge 14/1/1975 n. 1 che definivano l'orario di convocazione, le modalità di programmazione e convocazione, i requisiti per la delega a presiedere il Consiglio di Classe e di Interclasse.

Diverse Ordinanze Ministeriali hanno poi regolamentato alcuni aspetti del funzionamento del Consiglio di Classe o di Interclasse.

Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe – Proroga

Secondo l'art. 50 dell'OM 215/91 i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

## Collegio dei docenti

L'art. 4 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 definisce la composizione e le competenze del Collegio dei Docenti, organo di fondamentale importanza per l'attività didattica e di programmazione della Scuola.

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti dell'istituzione scolastica siano essi di ruolo o non di ruolo, compresi gli insegnanti della religione cattolica e gli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap.

Il Collegio non è un organismo elettivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La legge assegna al Collegio dei Docenti moltissimi ed importantissimi compiti che qui di seguito si riportano:

- delibera in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto;
- adegua i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o di Istituto;



- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe o di Interclasse, e alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituzione scolastica;
- esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni al fine di un recupero degli stessi;
- elabora il piano annuale di attività scolastica;
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce dietro convocazione del Dirigente scolastico o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico dietro designazione dello stesso.

Il Collegio dura in carica dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso.

## Il Consiglio d'Istituto

Dall'emanazione dei Decreti Delegati del 1974, nascono nella scuola italiana gli organi collegiali che “Costituiscono l’organo di governo e di gestione della scuola, sia per ciascun istituto sia a livello territoriale.

Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza di genitori e studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

L'organo oggetto della ricerca è il Consiglio d'Istituto definito come “l'organo di governo economico – finanziario della scuola a cui sono inoltre affidate altre importanti attribuzioni. [...]

Il Consiglio d'Istituto ha la caratteristica di essere un organismo volto a realizzare la partecipazione, nella gestione della scuola, delle varie componenti della comunità scolastica” (Panciullo Della Valle, 1978).

Infatti il Consiglio d'Istituto si occupa dell'amministrazione degli istituti scolastici, elabora e delibera atti che stabiliscono l'impiego delle risorse finanziarie pervenute dallo Stato, da enti pubblici o da privati.

Il lavoro del Consiglio d'Istituto è coadiuvato dalla Giunta Esecutiva che prepara i lavori per il Consiglio d'Istituto: “La Giunta Esecutiva ha il potere di avanzare proposte in relazione alle materie su cui il Consiglio ha potere deliberante, di predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di preparare i lavori del consiglio, di curare l'esecuzione delle relative delibere” (Sajeva, 1977).

## Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-

scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.


9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

(D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994).



I membri sono rappresentanti eletti da ogni componente scolastica: genitori, docenti, personale non docente e studenti (nelle scuole superiori); ne fa parte di diritto il dirigente scolastico.

Ogni Consiglio d'istituto ha una durata di tre anni scolastici e viene rinnovato, come detto, attraverso delle elezioni in cui ogni rappresentanza forma separate liste elettorali. Fa eccezione la rappresentanza studentesca, che ha un rinnovo annuale.

Nelle scuole con meno di cinquecento alunni il Consiglio d'Istituto è formato da quattordici componenti: sei docenti, sei genitori (nelle scuole superiori tre genitori e tre studenti), un rappresentante del personale ATA13, il dirigente scolastico. Nelle scuole con più di cinquecento alunni, invece, il gruppo è composto da 19 rappresentanti: otto docenti, otto genitori (nelle scuole superiori quattro genitori e quattro studenti), due rappresentanti del personale ATA e il dirigente scolastico.

Una volta eletta la rappresentanza del Consiglio d'Istituto si passa all'elezione del Presidente, che deve essere uno tra i genitori eletti. Inoltre si devono eleggere i rappresentanti della Giunta Esecutiva, che dovrà essere formata da: due genitori (ovvero un genitore e uno studente maggiorenne nelle scuole superiori), un docente, un rappresentante del personale ATA, e inoltre dal dirigente scolastico e dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) che ne fanno parte di diritto.



## Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori.

Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.

2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto. (D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994).

Come già accennato, il Consiglio d'Istituto è presieduto da un genitore, il quale viene eletto alla prima riunione tra i genitori rappresentanti. I genitori divengono così sia elettori che candidati, mentre tutte le altre rappresentanze hanno il solo diritto di voto.

Inoltre il Consiglio ha facoltà di eleggere un Vicepresidente, mentre il Presidente dovrà scegliere, una volta per tutte oppure nuovamente a ogni seduta, un Segretario con il compito di stendere il verbale.

Nella legge non è chiarito a chi spetti la convocazione del consiglio. Certamente al presidente, ma sarebbe giusto fissare per regolamento l'obbligo, da parte del presidente, di convocarlo nel caso di una richiesta da parte di un terzo dei componenti, nonché da parte della giunta esecutiva.

È esclusa comunque la facoltà del presidente di convocare il consiglio” (Sajeva, 1977). Il presidente ha il potere di convocare una seduta del Consiglio sia di propria iniziativa che su richiesta del Dirigente scolastico, della Giunta esecutiva o di almeno un terzo dei consiglieri.

Deve accertarsi della regolarità della convocazione dell’assemblea e annullarla in caso di difetto; inoltre il Presidente ha la facoltà di sciogliere la seduta in mancanza del numero legale dei consiglieri; può sospendere la riunione temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È garante della libertà di espressione e di parola di tutti i Consiglieri.

Nomina il Segretario verbalizzante, conduce il Consiglio e introduce gli argomenti in trattazione; dà la parola ai consiglieri e allontana chi, tra il pubblico, disturba la seduta.

È il Presidente che decide se e quando porre in votazione un argomento previsto nell'Ordine del Giorno.

Quanto proposto dal Dirigente Scolastico o dalla Giunta Esecutiva vale quale proposta ed il Consiglio è libero di agire in forma autonoma discostandosi, se necessario, dalle proposte fatte. Può partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente; questi ne assumerà le attribuzioni in caso di assenza.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.

Il Consiglio d'Istituto ha diverse funzioni tra cui “vere e proprie funzioni di un consiglio d'amministrazione: esso delibera infatti il Programma annuale (o bilancio preventivo) e il conto consuntivo.

La stesura del bilancio preventivo è fondamentale per l'attività annuale dell'istituto: in questo caso il potere decisionale risiede totalmente nel Consiglio d'Istituto che dispone dei mezzi finanziari da ripartire tra le varie attività e iniziative scolastiche.

Con il bilancio si predispose un piano complessivo cui farà riferimento la scuola nel corso dell'anno, anche in relazione alle richieste che provengono dal collegio docenti o dai singoli consigli di classe” (Sajeva, 1977). Il potere decisionale del Consiglio d'Istituto si articola in varie funzioni previste dal D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994:

1. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo; stabilisce inoltre come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
2. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola
3. Definisce gli indirizzi generali del P.O.F. elaborato dal Collegio docenti
4. Adotta il P.O.F. (Piano dell'Offerta formativa)
5. Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici, anche da parte di enti esterni alla scuola (es. gruppi sportivi che fanno uso della palestra scolastica per propri fini)



6. Delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature scolastiche, dei sussidi didattici e di tutti i materiali necessari alle attività scolastiche
7. Adotta il calendario e l'orario scolastico
8. Programma le attività di recupero, le attività extrascolastiche e i viaggi d'istruzione
9. Stila i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.

Tutte queste funzioni sono regolate all'interno del Regolamento Interno di istituto creato dal Consiglio d'Istituto "che riguarda l'organizzazione complessiva dell'attività didattica.

[...] La bozza del regolamento va quindi fatta circolare all'interno dei consigli di classe, verificata e discussa nelle assemblee, anche se la decisione finale spetta al consiglio stesso.

[...] E' un documento che costituisce la base per una convivenza civile e per una collaborazione tra tutti coloro che, in un modo o nell'altro, sono presenti nella scuola"  
(Sajeva, 1977)

## COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico é istituito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato é formato:

nelle scuole fino a 50 insegnanti dal:

- Dirigente scolastico;
- due docenti membri effettivi;
- un docente membro supplente;

nelle scuole con oltre 50 insegnanti dal :

- Dirigente scolastico;
- quattro docenti membri effettivi;
- due docenti membri supplenti.

Il Comitato dura in carica un anno ed é presieduto dal dirigente scolastico.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei docenti membri.

Il comitato per la valutazione é eletto dal Collegio dei docenti.

## ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto, e in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali possono articolarsi in assemblee di classi parallele.

É consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto per l'intera durata delle lezioni ed una di classe per la durata massima di due ore, ogni mese.

All'assemblea, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, possono partecipare eventuali esperti indicati dagli studenti.

Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle lezioni; alle assemblee di classe o di istituto possono assistere oltre al Dirigente scolastico, od un suo delegato gli insegnanti che lo desiderano.

Il regolamento di istituto fissa i termini di richiesta al Dirigente scolastico delle assemblee suddette.

In caso di violazione del regolamento dell'assemblea od in caso di impossibilità di ordinato svolgimento, il Dirigente ha il potere di intervento.

## ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'art. 12 del D.L.vo 297/94 riconosce il diritto di assemblea agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'art. 15 le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. Se si svolgono nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

## ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

È importante che i regolamenti di istituto disciplinino questo fondamentale momento di partecipazione per tutto quanto non attiene al suo diretto funzionamento di competenza dell'assemblea stessa.

## Il Comitato genitori

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

Il Comitato Genitori quindi “può” essere costituito, cioè non è un organo “necessario” ed obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Poiché la sua costituzione è prevista all'interno dell'art. 15 che disciplina le assemblee dei genitori si ritiene che esso vada costituito in questa sede e non alla sola presenza dei rappresentanti.

Essendo, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti è fondamentale che i regolamenti di istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l'assemblea dei genitori per la sua costituzione